

Daide Cito
Massimo del Pozzo
Marc Teixidor
(a cura di)

LA GIUSTIZIA PENALE
NELLA CHIESA

Tutela della vittima e garanzie dell'imputato

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 49

ATTI

EDUSC

Prima edizione 2025

Immagine di copertina

Jean-Marc Nattier, *Allegoria della giustizia che punisce l'ingiustizia*, 1737

© Copyright 2025 – Edizioni Santa Croce s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@edusc.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-351-4

INDICE

Abbreviazioni	7
Presentazione	9
<i>Paolo Bianchi</i> PROCEDIMENTI PENALI E GIUSTO PROCESSO: NODI E PROSPETTIVE	11
<i>Matteo Visioli</i> INDIVIDUAZIONE E STATUTO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE CANONICO	55
<i>Jordi Nieva-Fenoll</i> PREGIUDIZI DEL PENSIERO E PROVA: RIFUGGIRE L'INTUIZIONE DEL GIUDICE	73
<i>Carlos M. Morán Bustos</i> LA VITTIMA COME "TESTIMONE UNICO" NEL PROCEDIMENTO PENALE CANONICO	97
<i>Matteo Carnì</i> GIURISDIZIONE PENALE DELLO STATO E DIRITTO CANONICO: PROFILI INTERORDINAMENTALI	187
<i>Luciano Eusebi</i> PORTATA E DECLINAZIONE DELLA PRESUNZIONE D'INNOCENZA NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE CANONICO	223
<i>Marc Teixidor</i> LA CAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO PRIVO DELL'USO DI RAGIONE E DELL'IMPUTATO «MINUS FIRMAE MENTIS»	237
<i>Gian Paolo Montini</i> I PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX CAN. 1722 CIC: VIRTUALITÀ, CRITICITÀ, AUSPICI	265
<i>Francesco Catozzella</i> IL DIRITTO DI DIFESA DEL SACERDOTE IMPUTATO DEI DELITTI RIGUARDANTI IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA	299
<i>Jordi Pujol</i> LA TRASPARENZA COME STILE COMUNICATIVO DI GOVERNO NELLA CHIESA	327
<i>Ettore Signorile</i> QUALE RISERVATEZZA PER LA FUNZIONALITÀ DELL'INDAGINE?	341
<i>Alessia Gullo</i> TRASPARENZA, RISERVATEZZA E DIRITTO DI DIFESA	357

INDICE

COMUNICAZIONI

<i>Burkhard J. Berkmann</i> TUTELA DELLA VITTIMA ATTRAVERSO IL RISARCIMENTO DEI DANNI	377
<i>Paola Buselli Mondin</i> IL DIRITTO DI DIFESA DI FRONTE ALL'INTERVENTO SANZIONATORIO PASTORALE E DISCIPLINARE	391
<i>Jorge Castro Trapote</i> ANALISI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA DEL COSTITUZIONALISMO CANONICO	403
<i>Juliano de Almeida Oliveira</i> LA PROCEDURA DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IN CASI DI DENUNCE ANONIME DI DELITTO CONTRA <i>SEXTUM CUM MINORE</i> : PUNTI FERMI E NUOVI SVILUPPI	417
<i>Antonio Interguglielmi</i> L'INDIPENDENZA DEL GIUDIZIO PENALE CANONICO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 34576/2021	427
<i>Adam Jaszcz</i> BASI GIURIDICO-CANONICHE PER L'INTERROGATORIO DI UN ACCUSATO IN UN'INDAGINE PREVIA	439
<i>Federica Marciano di Scala</i> APPLICABILITÀ E GARANZIE DELLA <i>BLOCKCHAIN</i> NEL PROCESSO PENALE CANONICO	447
<i>Michael J. Mazza</i> L'ECLISSI DELLA CERTEZZA MORALE NEI CASI DI CATTIVA CONDOTTA SESSUALE DEI CHIERICI NEGLI USA	457
<i>Katalin Nagy</i> MODIFICA DEL CONCETTO DI PERSONA SOTTOPOSTA A MISURE COERCITIVE NEL NUOVO TESTO DEL LIBRO VI	471
<i>Veronika Pétiová</i> PRESCRIZIONE NEI CASI DI ABUSI SESSUALI DI MINORI E ADULTI VULNERABILI	483
<i>Gábor Kiss</i> THE CAN. 1371 § 6 AND THE ENSURANCE OF EFFECTIVE PROTECTION FOR VICTIMS	495

ABBREVIAZIONI

AA.VV.	autori vari
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
CEC	Catechismo della Chiesa Cattolica
Cfr.	confronta
CIC	Codice di Diritto Canonico 1983
CIC 17	Codice di Diritto Canonico 1917
CCEO	Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
col.	colonna o colonne.
cp	Codice Penale (Italia)
cpp	Codice di Procedura Penale (Italia)
CVII	Concilio Vaticano II
DC	Dignitas Connubii
DDF	Dicastero per la Dottrina della Fede
DH	Dichiarazione <i>Dignitatis humanae</i>
GIDDC	Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico
GS	costituzione pastorale <i>Gaudium et Spes</i>
LG	costituzione dogmatica <i>Lumen Gentium</i>
m. p.	motu proprio
MIDI	m. p. <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
NDR	Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2021
NDR 2010	Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2010
NDR 2001	Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2001
p.	pagina
pp.	pagine

ABBREVIAZIONI

PCTM	Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
SApp	Dicastero per i Testi Legislativi, Sussidio applicativo del Libro VI Le sanzioni penali nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2023.
sn	senza numero
SSAT	Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica
VD	<i>Vademecum</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede, versione 2.0 del giugno 2022
VD 2020	<i>Vademecum</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede, versione 2020.
VELM	motu proprio «Vos estis lux mundi»
USCCB	United States Conference of Catholic Bishops

PRESENTAZIONE

Sono passati vent'anni da quando la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce dedicò il suo convegno annuale al processo penale ed alla tutela dei diritti nell'ordinamento canonico. Vent'anni che hanno visto il susseguirsi di normative codiciali ed extracodiciali, di una produzione giurisprudenziale penale senza precedenti nella vita della Chiesa dell'ultimo secolo e che ha richiamato l'attenzione di studiosi e operatori del diritto a riflettere sulla natura e sul profilo dello *ius puniendi in Ecclesia*, al servizio della verità e della *salus animarum*.

Del resto, come ha evidenziato papa Francesco: «L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione – come sopra affermato – compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus pastorale* ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori (...) Invero la carità richiede che i Pastori ricorranò al sistema penale tutte le volte che occorre, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze

della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali» (Francesco, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, proemio).

Alla luce di due grandi valori quali la tutela della vittima e le garanzie dell'imputato, problematiche che sono emerse in modo a volte drammatico nelle vicende giudiziarie degli ultimi lustri, il Convegno, i cui atti vedono ora la luce, svoltosi nei giorni 11 e 12 aprile 2024 presso l'Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce, si è proposto di studiare alcune tematiche attualmente oggetto di interesse e di dibattito nella riflessione sulla giustizia penale nella Chiesa. Sono "temi" che se da un lato rivestono un'indubbia valenza pratica si presentano al contempo di spiccata profondità giuridica, che richiedono quindi un avveduto approfondimento teorico. Sono peraltro tematiche "aperte" dal momento che, lungi dal presentarsi come questioni risolte e definite, continuano ad interpellare e sfidare il canonista.

Il Convegno ha affrontato questioni veramente nodali e decisive, quali la presunzione di innocenza, lo statuto della vittima nel processo penale canonico e il concetto di *due process of law* applicato all'ambito canonico. Sono stati peraltro oggetto di studio anche temi solo apparentemente "periferici", quali il diritto di difesa del sacerdote accusato di delitti riguardanti il sacramento della Penitenza, la capacità dell'imputato, i *bias* cognitivi, l'effetto delle pronunce penali statuali nell'ordinamento canonico, i provvedimenti cautelari e la certezza morale nei casi di un teste unico.

Consapevoli del reciproco arricchimento tra diritto canonico e diritto statale, alcune delle relazioni sono state affidate a noti esponenti del diritto processuale e penale statale. Il Convegno si è chiuso con una tavola rotonda sul rapporto tra riservatezza e trasparenza nella giustizia penale.

Concludendo, vi è la speranza che le riflessioni contenute in queste pagine possano offrire agli studiosi occasioni di approfondimento e di dibattito in vista di un servizio sempre più adeguato che il diritto ed il processo penali sono chiamati ad offrire al popolo di Dio nei frangenti più dolorosi della vita ecclesiale quali l'incontro con la realtà del delitto e delle sue spesso terribili conseguenze.

Davide Cito
Massimo del Pozzo
Marc Teixidor

PROCEDIMENTI PENALI E GIUSTO PROCESSO: NODI E PROSPETTIVE

PAOLO BIANCHI

Vicario giudiziale della Arcidiocesi di Milano

O socii (neque enim ignari sumus ante malorum)

O passi graviora, dabit deus his quoque finem.

(Vergilius, Aeneides, I, 199-200)

Consapevole di operare un'enorme forzatura ho posto in esergo un distico che mi ha colpito nella rilettura del primo libro dell'Eneide. Scampati da un naufragio, Enea rivolge ai superstiti un discorso volto ad incoraggiarli. Mette in luce la profonda relazione che esiste fra loro, proprio derivante dall'aver sofferto insieme molti mali, anzi i mali più gravi (*graviora*), e si augura che un dio a un certo punto metta loro fine. Poiché ciascuno legge con il bagaglio delle proprie precomprensioni, la parola *graviora* ha evocato in me i delitti dei quali soprattutto negli ultimi decenni la Chiesa ha dovuto occuparsi. È chiaro che, finché esisterà una storia fatta di uomini capaci anche di commettere il male, non ci sarà alcuna vera fine di tali delitti, per quanto sia lecito chiederla al Signore nella preghiera. Fra le risorse, tuttavia, disponibili per cercare almeno di diminuirne la portata c'è anche il diritto penale, con la sua funzione sia preventiva sia repressiva. Non è certo l'unica risorsa su entrambi i fronti – quello della prevenzione e quello della reazione, ossia dei rimedi, di fronte ai delitti purtroppo commessi – ma è uno strumento che ha un suo ruolo e una sua importanza.

Nel presente contributo, dopo alcuni accenni di carattere generale e sostanziale che mi sembrano più urgenti nonché presentare delle ricadute anche processuali, mi concentrerò maggiormente sugli aspetti processuali, che costituiscono l'oggetto proprio della mia relazione.

1. IL RECUPERO DEL SIGNIFICATO, ANCHE PASTORALE,
DEL DIRITTO PENALE CANONICO

Cominciando ad evidenziare alcuni nodi sotto il profilo del diritto sostanziale, va rilevato come si assista a una opportuna ed equilibrata rivalutazione del significato, anche pastorale, del diritto penale: le costituzioni apostoliche *Pascite gregem Dei* (PGD) e *Vocare peccatores* (VP), che modificano rispettivamente la disciplina penale dei Codici di diritto canonico latino e orientale, ne sono una testimonianza eloquente¹.

Ma sul significato antropologico della pena mette conto citare qualche passo del *Gorgia* platonico. Va premesso che Platone si sforza di superare la degenerazione della sofistica, guidata da uno scetticismo gnoseologico ed etico (al servizio del quale la dialettica razionale si trasforma in eristica), per fondare sulla idea di bene (proseguendo l'insegnamento di Socrate sulla *areté* dell'uomo) la vita individuale e politica. In questo contesto, dal punto di vista assiologico dopo il fare il bene viene l'essere punito per aver fatto il male, perché ciò è condizione per giungere alla retta conoscenza del bene, che – in quello che, con estrema semplificazione, si può considerare l'intellettualismo etico di Socrate e Platone – rappresenta la condizione per emendarsi e volgere la vita personale e sociale verso il bene².

¹ In dottrina si possono considerare: J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, in *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 47-66 e D. CITO, *Appunti sulla funzione del diritto penale nella Chiesa alla luce della Cost. Ap. Pascite gregem Dei*, in AA.VV., *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Città del Vaticano 2023, vol. I, 465-482; pure è interessante in merito una relazione di MOSCONI, tenuta in un corso di aggiornamento a Frascati nell'agosto 2023 sul significato della pena nell'ordinamento canonico e di prossima pubblicazione. Tutta la prima parte del contributo dell'articolo di C.M. MORÁN BUSTOS, *El nuevo orden procesal en los delitos de abusos de menores desde la perspectiva del "justo proceso"*, in *Anuario de Derecho Canónico* 12 (luglio 2023) alle pp. 30-40 sottolinea la funzione pastorale del diritto penale e gli inconvenienti che sono derivati dall'aver trascurato gli strumenti giuridici, anche processuali e sanzionatori, nei decenni immediatamente successivi alla conclusione del Concilio Vaticano II; così anche C.M. MORÁN BUSTOS, *Los abusos de menores en la Iglesia y la necesidad ineludible de un nuevo derecho procesal penal canónico*, in *Estudios eclesíasticos* 97 (2022), alle pp. 1121-1127, sottolinea detta trascuratezza e sostiene la necessità che gli strumenti offerti dal diritto siano utilizzati per prevenire e sanzionare gravi mancanze, quale quella degli abusi nei confronti di minori (pp. 1127-1132).

² In questa chiave ho trovato utile la lettura del contributo di F. GENTILE, *Le tre stanze della filosofia del diritto*, in *Ius Ecclesiae* 20 (2008) 513-536, dove le "stanze" evocate

Nel dialogo con Polo circa l'affermazione che il fare ingiustizia è più brutto che il riceverla, si leggono i seguenti passaggi:

SOCRATE (= S) – [...] Ebbene: chi commette ingiustizia sarà felice, qualora sconti la pena della sua colpa e sarà punito?

POLO (= P) – Per nulla affatto: in tal caso sarebbe, anzi, infelicissimo. [472 D]

S – E qualora l'ingiusto non sconti la pena della sua colpa, secondo il tuo ragionamento sarà felice?

P – Io sostengo di sì.

S – E invece, secondo il mio modo di vedere, chi commette ingiustizia e chi è ingiusto è infelice in tutti i casi; ma è certo più infelice se, commettendo ingiustizia, non sconti la pena e non venga punito, mentre è meno infelice se sconta la pena della sua colpa ed è punito dagli dei e dagli uomini. [472 E]

[...]

S – Infatti, credo che io e tu e tutti gli altri uomini riteniamo il fare ingiustizia cosa assai peggiore che riceverla, e il non scontare la pena cosa peggiore che scontarla. [473 B]

[...]

S – Ma esaminiamo, ora, l'altro punto su cui dissentivamo: se, cioè, lo scontare la pena, per chi abbia commessa ingiustizia sia il più grande dei mali, come tu credevi, oppure se sia un male maggiore non scontarla, come credevo invece io. Ed esaminiamolo in questo modo: scontare la pena ed essere puniti giustamente, quando si sia commessa ingiustizia, sono la stessa cosa secondo te?

P – Sì. [476 A]

[...]

S – E chi punisce in modo retto, punisce anche in modo giusto?

P – Sì.

S – Facendo cose giuste, oppure no?

P – Facendo cose giuste.

S – E chi è punito scontando la pena, non soffre forse cose giuste?

P – È evidente.

sarebbero: 1) la stanza della *geometria legale*, ossia della legalità, dove la sottomissione dell'individuo al potere costituito gli dà la sicurezza della sopravvivenza e del non essere abbandonato al *bellum omnium contra omnes*; 2) la stanza della *dialettica giuridica*, incentrata sul concetto di giustizia e sul risalimento alle idee di misura, giusto, equità, come nel pensiero greco (soprattutto quello di Platone) e nel diritto romano, nella sua non riduzione alla legge ma al pensiero filosofico da un lato (Cicerone) e alla *iuris prudentia* dall'altro, che non perde il suo radicamento vitale; 3) la terza è la stanza della *teodicea*, fondata sul concetto di giustificazione.

- S – E non si era convenuto che le cose giuste sono belle?
P – Certamente.
S – Uno di questi, dunque, cioè colui che punisce, fa cose belle; l'altro, cioè colui che è punito, le subisce.
P – Sì. [476 E]
S – E, se belle, le cose non sono forse anche buone? Infatti, o sono piacevoli o sono utili.
P – Necessariamente.
S – Riceve un bene, allora, chi è punito?
P – Sembra.
S – E, dunque, non ne ritrae anche un giovamento?
P – Sì.
S – Forse quel giovamento che io ammetto? Non diventa migliore nell'anima, se viene punito giustamente?
P – Forse sì.
S – Dunque, colui che sconta la pena si libera da un male dell'anima.
P – Sì.
S – E non si libera dal male più grande? [477 A]

La citazione potrebbe continuare – ad esempio riferendo l'analogia che Socrate (Platone) fa fra i medici che curano i corpi e i giudici che curano l'anima anche con le pene [478 A-E] – ma appare sufficiente per mostrare come già il pensiero classico (occidentale) avesse profondamente riflettuto sul significato della pena.

2. UN MAGGIORE EQUILIBRIO FRA DISAPPLICAZIONE E GIUSTIZIALISMO

Negli scorsi decenni, ossia dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo in avanti, si è verificata in parte una anomala evoluzione nel mondo ecclesiale: dalla disapplicazione – ideologicamente condizionata anche da letture semplificate ed unilaterali dell'insegnamento conciliare – ad aspetti di giustizialismo, quest'ultimo peraltro non condiviso nella riflessione teologica e magisteriale sul senso del diritto penale negli ordinamenti statali³.

³ Significative le espressioni di L. EUSEBI, *Magistero sulla pena e pena canonica: due variabili indipendenti?* in *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023) 277-278: «Il giustizialismo [...] non rappresenta un costo accettabile della volontà di attestare una recuperata tolleranza zero della Chiesa verso delitti come quelli di abuso posti in essere da chierici nei confronti di minorenni, e anzi delegittima il diritto canonico nella sua veste di possibile modello per ordinamenti che non intendano deflettere dalla salvaguardia dei diritti individuali, di cui è parte il diritto a un processo equo» (corsivi dell'autore).

Si vedono però anche segnali di ricerca di un nuovo equilibrio. Se da un lato si persegue giustamente una maggiore efficacia del diritto penale (si vedano ad esempio la riscrittura del can. 1341, la diminuzione delle pene facoltative, la maggiore determinazione delle pene stesse, la maggiore esigenza dei criteri per la loro remissione); dall'altro si operano dei correttivi quali l'esplicitazione anche legale della presunzione di innocenza (can. 1321 § 1), la richiesta della certezza morale anche nei procedimenti penali stragiudiziali (can. 1342 § 1), l'affermazione della necessità di proporzionalità delle pene irrogate (cfr. ad esempio il can. 1349).

3. L'AMBITO (NECESSARIAMENTE STRETTO) DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO PENALE

Nel senso del riequilibrio cui si è accennato subito sopra, occorrerà limitare comunque l'applicazione del diritto penale allo stretto necessario, secondo peraltro il canone ermeneutico del can. 18. Due attenzioni in questo senso potranno essere:

a) evitare l'espansione dell'applicazione del can. 1399, quasi a voler trasformare in norme penali quelle che sono meramente precettive: si vedano in merito alcuni opportuni avvertimenti della giurisprudenza rotale e della dottrina⁴.

⁴ Per la giurisprudenza, cfr. P. BIANCHI, *Recenti sentenze rotali (anche coram Caberletti) in materia penale*, in AA.VV., *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Città del Vaticano 2023, vol. I, 452-453 e anche D. TETI, *Il Diritto penale nella più recente giurisprudenza rotale: principi generali e fattispecie delittuose*, in AA.VV., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, 762-764, studi nei quali si riporta il monito di alcune sentenze. Per la dottrina, cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi recenti della Santa Sede*, in *Archivio giuridico* Prima parte 2/2012, 165-224 e Seconda parte 3/2012, 293-357, che – pur sottolineando fortemente il principio di legalità e la riserva di legge quanto alle norme penali (183-190) – giustifica (trattando delle facoltà speciali della allora Congregazione per il clero) la peculiarità della normativa penale canonica costituita dal can. 1399, facendo presente che una eccezione di tale tipo non è comunque del tutto sconosciuta anche al diritto secolare (201-202). Considerazioni sul can. 1399 nel contesto della specialità del diritto canonico anche in J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14 del 2019, 13. Più critico sul can. 1399 C.J. ERRÁZURIZ, *La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa: tra esigenze comuni con l'ambito secolare e caratteristiche ecclesiali proprie*, in AA.VV., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, 62-62, che lo ritiene una norma per sé non contraria in assoluto al diritto naturale, ma

b) valorizzando adeguatamente gli strumenti del diritto disciplinare, che reagisce a mancanze relative a un ufficio (o incarico) ricoperto, limitandosi però a colpire il soggetto solo nella titolarità o nell'esercizio dell'ufficio medesimo, non invece con quella più ampia limitazione dei diritti del soggetto che è propria del diritto penale⁵.

4. IL DIRITTO PENALE ALLA PROVA DELLA SUA EFFETTIVITÀ

Stante la limitazione di cui sopra, l'effettività del diritto penale, quando propriamente necessario, dipenderà dalla sua reale applicazione, non potendosi limitare la sua funzione alla cosiddetta prevenzione generale. In questo senso, un banco di prova potrà essere rappresentato da come verranno effettivamente perseguiti i nuovi delitti in materia economica, soprattutto quelli configurati in modo più ampio e sanzionati anche se colposi (cfr. il can. 1376 § 2, 2°). Saranno davvero identificati e colpiti, o manterranno il pur utile scopo di essere solo dichiarativi della esigenza di una (maggiore) correttezza in merito⁶?

meno conveniente in relazione alla sensibilità culturale odierna e alla evoluzione dei sistemi penali anche secolari. Interessante un contributo di C.M. FABRIS, *Effettività della pena e riparazione dello scandalo: novità e prospettive di attuazione alla luce della riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023) che alle pp. 576-579 propone degli spunti di riflessione sulla origine di detto canone: il can. 1399 erediterebbe la *cognitio extra ordinem* del diritto romano di epoca imperiale, con la possibilità di punire anche a discrezione del giudice.

⁵ Cfr. G.P. MONTINI, *Il diritto disciplinare canonico*, in *Annotatio Iurisprudentiae* 1 (2024), 217-232 (con bibliografia). Fra i molti altri possibili contributi cfr. J. CANOSA, *L'articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 198-209: è il commento a una sentenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 10 settembre 1993 *coram* Fagiolo in tema di rimozione dall'ufficio. I principi alla base di essa sono: 1) la distinzione fra ordine amministrativo e ordine giudiziario; 2) la considerazione che l'atto amministrativo di norma non è penale, ma può esserlo; 3) in conseguenza, va distinta la rimozione dall'ufficio dalla sua privazione penale; 4) anche la privazione della possibilità di esercitare un ufficio può essere penale, ma anche solo disciplinare. Il commento dell'autore mostra come le due funzioni abbiano aspetti di tangenza e il profilo più pertinente può precisarsi man mano che si procede nella cognizione del caso.

⁶ In questo senso cfr. le riflessioni di MOSCONI in occasione di un corso di aggiornamento promosso dalla Rivista *Quaderni di diritto ecclesiale* nell'agosto 2022 e di prossima pubblicazione. In merito alla effettività della pena cfr. E. BAURA, *Il risarcimento del danno causato da un'autorità ecclesiastica*, in *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 630-641 (è il commento a un decreto *coram* Erlebach 5 giugno 2018, *ivi*, 624-629): l'autore sottolinea come tutte e tre le finalità del diritto penale canonico debbano essere perseguite in

5. IL RISARCIMENTO DEL DANNO COME FINALITÀ PROPRIA DELLA PENA?

Stanti le tre finalità tradizionali dell'ordinamento penale canonico (emendazione dell'autore del delitto, ripristino della giustizia e riparazione dello scandalo) va preso in esame il fatto che in VP si indichi il risarcimento del danno patito come una finalità della pena: «In Ecclesia poenarum proposita sunt iustitiae restitutio, rei emendatio et scandali damnique reparatio» (sottolineatura mia).

Nessun problema che il risarcimento del danno venga considerato come segno della remissione della contumacia, che si esplicita nel ravvedimento operoso del soggetto, circostanza che può addirittura (salvo il conseguimento anche delle altre finalità proprie del diritto penale) far rinunciare all'esercizio della azione criminale, come si evince anche dalla riscrittura del can. 1341 e dall'immutato can. 1718 § 1, 2°. In questo senso il risarcimento potrebbe essere in qualche modo ricondotto alla finalità medicinale, di emendazione del reo.

Così, nessun problema che il risarcimento del danno sia esplicitato come una delle condizioni per la remissione della pena, come emblematicamente evidenziato dal quarto paragrafo opportunamente aggiunto al can. 1361. In questo senso, sempre mediatamente, il risarcimento potrebbe essere ricondotto alla finalità del ripristino della giustizia (per quanto un risarcimento, di solito economico, possa ripararla) o persino anche alla riparazione dello scandalo, vedendo la comunità che il reo viene colpito nei suoi beni, anche materiali.

Tuttavia, altra cosa mi sembrerebbe indicare direttamente il risarcimento del danno come fine della pena. Non rischia ciò di dare una (problematica) connotazione privatistica al diritto penale? Un conto è infatti l'azione criminale, che è pubblica e viene promossa da un funzionario pubblico a nome della collettività; un altro conto è

modo armonico ed equilibrato. In merito ai delitti in materia economica, cfr. i recenti M. GIDI, *Analisi dogmatico-concettuale del can. 1376 §1, 2°: interesse protetto e fatto lesivo*, in *Periodica de re canonica* 112 (2023) 647-688; C. PAPALE, *Il nuovo delitto di furto (can. 1376 § 1, 1°)*, in *Ius Ecclesiae* 35 (2023) 371-384; D. ZALBIDEA, *La enajenación ilegítima: evolución histórica de la formulación del tipo del delito (can. 1376 § 1, 2°)*, in *Ius Ecclesiae* 35 (2023) 385-406; P. GHERRI, *L'amministrazione invalida o illecita dei beni ecclesiastici (can. 1376 § 1, 2°)*, in *Ius Ecclesiae* 35 (2023) 407-428; J. MIÑAMBRES, *I delitti amministrativi commessi per "grave negligenza" (can. 1376 § 2)*, in *Ius Ecclesiae* 35 (2023) 429-448.

⁷ Lo segnala anche M. DAURY-FAVEAU, *La place de la victime dans le procès pénal*, in *L'année canonique* 60 (2019) 19-34.

invece l'azione privata per il risarcimento del danno. Il diritto penale è la reazione della collettività contro chi ha messo in discriminare il bene pubblico; non la reazione della (pretesa) parte offesa contro l'autore del male sofferto. Tale possibile equivoco ha ricadute anche processuali, quali la non comprensione dello stesso processo penale e dei suoi risultati; oppure un distorto atteggiamento nei confronti dell'accusato, con quei cortocircuiti, che sono stati riprovati anche dalla Suprema Corte di Cassazione italiana⁸: c'è un preteso danno, quindi c'è anche la prova di un delitto, nonché della colpevolezza dell'accusato.

6. LE SFACCETTATURE DELLA CONCEZIONE RIPARATIVA DELLA PENA

Nelle legislazioni statali – ad esempio emblematicamente nel terzo comma dell'art. 27 della Costituzione italiana – e nella dottrina penalistica si nota una grande attenzione alla funzione rieducativa della pena, sul suo ruolo risocializzante⁹. In merito alla cosiddetta giustizia riparativa¹⁰, si deve osservare che la si può intendere in più modi:

a) anzitutto nel senso che in campo canonico si definisce elettivamente come medicinale, ove l'obiettivo principale è l'emendazione del reo, la sua conversione. In questo senso, l'attenzione alla funzione medicinale della pena è una gloriosa tradizione del diritto canonico, che si esprime soprattutto in quella tipologia di pene che sono le censure. La disposizio-

⁸ Si tratta del cosiddetto ragionamento circolare al quale fa riferimento ad esempio una sentenza della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione italiana, affermando: «costituisce un ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che l'abuso sia la spiegazione dei sintomi» (sentenza n. 852 del 18 settembre 2007). Dato così per provato l'abuso, si pretende di aver dimostrato anche la responsabilità penale dell'accusato (ho visto un simile ragionamento sostenuto almeno in un caso).

⁹ Cfr. ad esempio D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Tricase (LE) 2020, 209-210; D. MILANI, *Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica, fascicolo 22 del 2022, 109-110. Questo il testo del terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Fra i contributi più recenti: G. GHIRLANDA, *Dimensione morale del delitto e funzione redentiva della pena*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 37 (2024) 85-119.

¹⁰ In merito, cfr. le osservazioni di L. EUSEBI, *Magistero sulla pena e pena canonica*, cit., 264-270.

ne secondo la quale il venir meno della contumacia produrrebbe il diritto alla remissione della censura (can. 1358 § 1) non deve far però dimenticare la finalità della riparazione dello scandalo (con il riferimento al can. 1347 § 2) e la condizione della riparazione del danno (con lo stesso riferimento normativo e con l'aggiunta di quello al can. 1361 § 4). Qui si apre tutta la questione delle strutture e dei percorsi che possano favorire una vera remissione della contumacia da parte del soggetto attivo del delitto.

b) la qualità riparativa della giustizia penale potrebbe essere intesa anche nel senso di una maggiore attenzione alla persona offesa, al di là del mero risarcimento patrimoniale del danno, così in qualche modo recuperando la finalità del ripristino della giustizia. In questo senso, le previsioni contenute nel Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (= VELM, art. 5 § 1) e in alcune linee guida di Conferenze episcopali che offrono alla persona offesa supporto spirituale o psicologico possono essere lette in questo senso. La difficoltà qui sarà quella di valutare se si sia trattato di una offesa reale e di quali siano i limiti (temporali ed economici) che rendano realisticamente praticabile detta offerta.

c) infine, la funzione riparativa della pena potrebbe essere intesa nel senso di favorire una riconciliazione, un riavvicinamento fra la persona offesa e l'autore del delitto. Qui la difficoltà è ancora maggiore e l'incidenza delle variabili soggettive nei percorsi eventualmente immaginati avrà un ruolo decisivo.

7. IL PROBLEMA APERTO DELLA DEROGA DALLA PRESCRIZIONE

Il tema della prescrizione, da un punto di vista strettamente processuale, ha trovato una ottima sistemazione – alla stregua delle riflessioni del professor Llobell¹¹ – nel nuovo can. 1362 § 3, che chiude una fase di incertezza sulla eventuale sospensione della decorrenza dei relativi termini e sulla dinamica secondo la quale la prescrizione inizia e poi riprende a decorrere di nuovo.

Tuttavia non si può negare che sul processo gravi anche la prassi della deroga della prescrizione, almeno per i delitti riservati, con le ricadute: a) della incertezza giuridica della posizione dell'indagato che potrebbe divenire imputato, nel caso in cui il delitto che l'indagine previa ha mostrato come probabile risulta sì prescritto, tuttavia il soggetto

¹¹ Soprattutto nello studio specificamente dedicato al tema: J. LLOBELL, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione nell'azione penale*, in *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 641-662.

non sa se sarà o meno sottoposto a giudizio; b) della impressione sfavorevole data dalla deroga (in alcuni casi sì e in altri no) di quello che si ritiene un diritto acquisito o comunque un ragionevole istituto del diritto penale; c) della difficoltà istruttoria (e difensiva) di dover indagare su fatti anche molto lontani nel tempo, dove molte prove sono magari venute meno e la esattezza dei ricordi può essere stata compromessa dal trascorrere del tempo e della rilettura emotiva che tale distanza cronologica ha consentito.

In dottrina vi sono in merito posizioni diverse¹²: forse la soluzione più chiara sarebbe quella di stabilire l'imprescrittibilità di alcuni dei delitti riservati, in particolare quelli relativi a mancanze contro

¹² Una rapida rassegna: secondo C.J. SCICLUNA, *The Procedure and praxis of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding graviora Delicta*, in *Apollinaris* 84 (2011) 14 si auspica un ritorno alla non prescrivibilità del delitto di abuso sessuale di un minore; D. ASTIGUETA, *Delitti imprescrittibili nella Chiesa?*, in *Periodica de re canonica* 101 (2012) 103-158 lascia aperta la domanda, nella tensione fra umanizzazione (punto di vista del reo) ed effettività (punto di vista delle vittime e del ristabilimento della giustizia) del diritto penale, anche se ipotizza il ripristino del tempo *utile* del computo della prescrizione, nel senso che essa sia da calcolarsi dal momento nel quale l'autorità viene a conoscenza del delitto; V. DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2012, 28 si dichiara favorevole a una prescrizione sufficientemente lunga ai fini di giustizia, ma contrario a deroghe, soprattutto frequenti e per fatti ormai molto lontani nel tempo; per E. PETIT, *La prescription en droit pénal canonique, entre tradition et questions acutuelles*, in *L'année canonique* 58 (2018) 257-270 saremmo invece in una fase di passaggio verso il ritorno alla previsione di delitti imprescrittibili; D. CITO, *Annotazioni sulla prescrizione penale*, in *Ius Ecclesiae* 31 (2019) 619-626, appoggiandosi a un decreto (pubblicato e commentato) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (10 marzo 2017, 52634/17 VT), vede la prescrizione come una norma di diritto sostanziale e non processuale: andrebbero quindi applicati i termini vigenti al tempo della commissione del fatto, a meno di modifiche normative favorevoli al reo; nello stesso senso di un istituto di diritto sostanziale, anche basandosi sulla collocazione dell'articolo 7 delle *Norme* del 2010 sui delitti *graviora*, si esprime Ph. TOXÉ, *La mise en oeuvre des normes concernant le delicta graviora*, in *L'année canonique* 57 (2016) 296 (alle pp. 296-299 esempi concreti di difficoltà legate a questo tema); e nello stesso senso di un istituto di diritto sostanziale, con ampie argomentazioni si esprime anche B.T. AUSTIN, *Prescription of Criminal Action in the Ius Vigens. Theory and disputed questions*, in *Studia Canonica* 54 (2020) 348-351; J.A. RENKEN, *The canonical rights of those accused of the delict of sexual abuse*, in *Studia Canonica* 54 (2020) 256-258, sottolinea invece il diritto dell'imputato a che siano osservati i termini della prescrizione, che a sua volta Austin considera come da ritenersi un *ius quaesitum*, che non può essere negato (B.T. AUSTIN, *Prescription of Criminal Action*, cit., 351-355) e che è in qualche modo connesso al diritto naturale alla difesa (365-366).

il sesto comandamento a danni di minori, ripristinando quella che appare essere stata in merito la disciplina più antica. Tale scelta potrebbe trovare giustificazione nel danno permanente che tali delitti causano nel soggetto passivo, dando quindi attenzione a quella prospettiva vittimologica da alcune voci (non senza possibili squilibri sui quali tornerò) invocata per il diritto penale. Tale evoluzione lascerebbe intatta la difficoltà sopra evidenziata *sub c*), ossia quella concernente la difficoltà istruttoria (e difensiva) proiettata molto indietro nel tempo, tuttavia farebbe venir meno quelle indicate *sub a*) e *sub b*).

Salvo errore di comprensione, si ipotizza anche una interpretazione alternativa della prassi della deroga: nel senso che derogare dalla prescrizione dovrebbe intendersi come la possibilità di aumentare i termini non ancora decorsi, non già per così dire di “risuscitare” delitti ormai prescritti. Interessanti anche le osservazioni che fanno riflettere sulla distinzione fra, da un lato, il principio per sé difficilmente derogabile della irretroattività della legge penale sostanziale e, dall’altro, la possibilità di derogare dalla prescrizione in merito, possibilità che dovrebbe però essere più chiaramente stabilita dal punto di vista normativo generale e secondo criteri oggettivi, visto anche una delle finalità della revisione del Libro VI del Codice è stata quella di limitare le facoltà discrezionali del giudice e comunque della autorità in materia penale¹³.

Non sono a conoscenza di casi (e anche di dottrina in merito) nei quali un imputato in un processo penale canonico abbia rinunciato ad avvalersi della prescrizione, convinto della propria innocenza e intenzionato a vederla riconosciuta. Forse si potrebbe fare riferimento al can. 1726 per quanto questo testo faccia riferimento a una prescrizione ormai intervenuta.

¹³ Per la concezione alternativa della deroga dalla prescrizione, cfr. B.T. AUSTIN, *Prescription of Criminal Action*, cit.; per distinzione fra irretroattività della legge penale ed eventuale deroga dalla prescrizione cfr. G. COMOTTI, *Decorso del tempo e funzione della pena: in margine alla disciplina della prescrizione nel nuovo Libro VI del Codex Iuris Canonici*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023) 562-564.

8. LA GIURISDIZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PENALI STRAGIUDIZIALI
COME CONDIZIONE PER LA LORO SUSSUMIBILITÀ NEL CONCETTO
DI GIUSTO PROCESSO

Passando ad evidenziare dei nodi di profilo più propriamente processuale, a fronte di una amministrativizzazione delle procedure penali, per usare una espressione tipica del professor Llobell – o, detto in altro modo, della normalizzazione della applicazione del diritto penale in forma amministrativa¹⁴ – si è sostenuta la necessità di una cosiddetta e progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento amministrativo¹⁵.

Anzi, in parte si è di fatto anche provveduto in questo senso. Ad esempio, anche solo per attenerci alla normativa legale positiva, devono essere lette: a) l'esplicitazione della necessità della certezza morale anche nel procedimento amministrativo (si veda il nuovo can. 1342 § 1); oppure b) l'evoluzione della disciplina della difesa tecnica, divenuta obbligatoria anche nel procedimento penale stragiudiziale, almeno espressamente per quanto riguarda i delitti riservati al Dicastero per la dottrina della Fede (si veda l'art. 20 § 7 delle vigenti norme), pur se non manca qualche riserva in merito¹⁶.

¹⁴ Così denomina invece il fenomeno W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas*, in *Ius canonicum* 61 (2021) 65-98.

¹⁵ È la linea che emerge fra i più recenti contributi del professor Cito, ad esempio D. CITO, *La scelta della procedura amministrativa o giudiziaria nel caso di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede. Annotazioni a margine di un contributo di Carlo Gullo*, in AA.Vv., *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Roma 2017, 27-43; ma che viene sostenuta anche da altri autori, ad esempio C.M. MORÁN BUSTOS, *El nuevo orden procesal en los delitos de abusos de menores*, cit., 46.

¹⁶ Cfr. J. BERTOMEU-FARNÓS, *Il diritto di difesa e l'assistenza tecnica obbligatoria. Il nuovo articolo 20 § 7 delle norme sui delicta reservata*, in *Periodica de re canonica* 112 (2023) 203-231, anche se non si può non apprezzare la lodevole preoccupazione del Legislatore di assicurare anche all'accusato in un procedimento stragiudiziale l'assistenza tecnica che è obbligatoria nel processo giudiziale. In merito, rinvio all'interessante articolo di P. FERRUA, *A quarant'anni dall'assassinio dell'avv. Fulvio Croce: autodifesa e difesa d'ufficio in due processi storici*, in *Processo penale e giustizia* 2018, fascicolo n. 6, 1017-1025: l'autore, professore di procedura penale alla Università di Torino, a partire appunto da due processi storici – quello di Charlotte Corday, che uccise Marat, e quello alle Brigate Rosse – analizza il rapporto fra difensore (soprattutto d'ufficio) e imputato, distinguendo se quest'ultimo accetti la legittimità del processo (come Charlotte Corday) o pretenda di disconoscerla (come le Brigate Rosse). Il concetto di fondo è che il rapporto fra autodifesa e difesa tecnica non può essere impostato

Se poi si considerano normative non formalmente di legge, come le due edizioni del *Vademecum* (= VD) curato dalla Congregazione per la dottrina della Fede (= CDF), ora Dicastero (= DDF), oppure il *Sussidio applicativo* elaborato dal Dicastero per i testi legislativi (= SApp), si nota ancora maggiormente e per così dire *in actu exercito* detta evoluzione.

Pur condividendo la dottrina maggioritaria che continua a esprimere la preferenza per l'applicazione del diritto penale sostanziale attraverso lo strumento propriamente processuale¹⁷; nonché pur ren-

in via alternativa, soprattutto tenendo conto che la difesa autonoma dell'accusato obbedisce più a un profilo privato ed è limitata alla *quaestio facti*, mentre quella del difensore tecnico obbedisce a esigenze pubblicistiche (la regolarità del processo) e concerne piuttosto la *quaestio iuris*.

¹⁷ Anche qui una rapida rassegna: V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI (a cura di), *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, 487-488 (il quale fa notare una certa ambiguità che ha accompagnato l'evoluzione del can. 1342 come promulgato nel 1983, proprio quanto alle condizioni che legittimano l'uso del procedimento stragiudiziale: dalle gravi alle giuste cause, più la scomparsa della richiesta evidenza delle prove del delitto); A. CALABRESE, *La procedura stragiudiziale penale*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 268.273-274.280-281; A. CALABRESE, *Commento al can. 1720*, in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 1997², 2077; M. MOSCONI, *L'indagine previa e l'applicazione della pena in via amministrativa*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 225; R. COPPOLA, *Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità dell'ordinamento canonico*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Roma 2003, 59; V. DE PAOLIS, *Il processo penale amministrativo*, in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Roma 2003, 216-218; J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 372.374; A. BETTETINI, *Il diritto a un'adeguata tutela giurisdizionale (can. 221) e il processo penale canonico per i "delicta graviora"*, in *Il diritto ecclesiastico* 119 (2008) 130; D. CITO, *Las nuevas normas sobre los "delicta graviora"*, in *Ius Canonicum* 50 (2010) 656-657; V. DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2012, 21; C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto canonico Libro VII, Parte IV*, Roma 2012, 81; G. NUÑEZ, *Procesos penales especiales. Los delicta graviora*, in *Ius Canonicum* 53 (2013) 615; M. CORTÉS DIÉGUEZ, *La investigación previa y el proceso administrativo penal*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 70 (2013) 524-525; B. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2014, 567.573-574; J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in H. FRANCESCHI – M.A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2015, 107; G. GIOVANNELLI, *Un processo giudiziale straordinario contro i limiti del processo amministrativo*, in *Monitor Ecclesiasticus* 132 (2017), che pone analiticamente a confronto le garanzie

dendomi conto della differenza fra processo giudiziale e procedimento amministrativo, anche solo considerando le diverse modalità di impugnazione rispettivamente di sentenze e di decreti¹⁸, ritengo che il detto fenomeno di giurisdizionalizzazione dei procedimenti stragiudiziali risponda in modo ragionevole a quella che si riconosce essere non una scelta ottimale, ma una necessità storica¹⁹.

In altre parole: la ibridazione del procedimento amministrativo con concetti e attenzioni che sono garanzie tipiche del processo giudiziale è una necessità per consentire l'utilizzo del procedimento stragiudiziale in un modo che non allontani troppo da quel modello ideale che viene sotto il nome di giusto processo, un concetto che alcuni autori hanno approfondito in modo accurato²⁰.

offerte dalla via giudiziale (184-193.206-207) con le criticità della via stragiudiziale (193-195); S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Roma 2017, 293-301.366-367, il quale fa notare come da una preferenza legislativa per la vita giudiziale si sia passati, nella prassi, a un mero giudizio di convenienza e opportunità; V. NKOUAYA MBANDJI, *L'instruction d'une cause pénale*, in *Studia Canonica* 53 (2019) 562-563.594-595; D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, in *Ius Canonicum* 60 (2020) 72; W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., 68-69. Non manca chi – provenendo però da una formazione penalistica soprattutto relativa al diritto statale – ritiene di dover sollevare «il problema non eludibile del riconoscimento di un diritto del fedele indiziato di reato a che la sua posizione sia valutata per *via giudiziaria* e, pertanto, attraverso – quantomeno – una distinzione attendibile tra chi eserciti l'accusa e chi formuli il giudizio», fino a ipotizzare che l'uso del procedimento amministrativo sia condizionato al consenso del soggetto sottoposto alla procedura penale (L. EUSEBI, *Magistero sulla pena*, cit., 282-283, corsivo dell'autore).

¹⁸ Le differenze sono chiaramente poste in luce ad esempio da G.P. MONTINI, *Strumenti di impugnazione delle decisioni penali*, in *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 141-177.

¹⁹ Si è autorevolmente osservato in merito: «Si tratta dell'inevitabile assenso che il Legislatore ha fatto nel can. 1342 all'impiego della via amministrativa nell'imposizione di sanzioni penali. Non è stata, questa, una scelta ottimale, ma obbligata» (J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, cit., 56). Già J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi recenti della Santa Sede*, in *Archivio giuridico*, Seconda parte 3/2012, 352, indicava l'applicazione di una pena in forma amministrativa come una soluzione sussidiaria e provvisoria.

²⁰ In J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato*, cit., quello che veniva allora denominato diritto all'*equo* processo viene visto come un principio che opera la mediazione fra gli interessi collettivi lesi dal delitto e quelli dell'imputato. Alcuni istituti processuali realizzano il detto principio: a) la non assoluta del principio accusatorio; b) l'indipendenza del tribunale e la stabilità dell'ufficio

del giudice; c) la pubblicità dell'accusa, e il diritto dell'accusato di produrre prove a discarico, in regime di parità fra le parti; d) il favorire il principio di immediatezza fra prova e giudice; e) la libera valutazione delle prove, la necessità della certezza morale e la motivazione della decisione (che vede affievolita nell'attuale "amministrativizzazione" del processo penale); f) il diritto a un celere secondo grado di giudizio.

In uno studio successivo J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit., mette però in discussione l'equiparazione fra giusto processo e processo giudiziale (219-223), che non è necessariamente l'unico strumento attraverso il quale cercare la verità (293-294), provando poi di nuovo a enucleare come segue le caratteristiche di un processo giusto: a) la pubblicità dei termini dell'accusa, dell'accusatore e delle prove addotte a carico; b) la possibilità che siano acquisite prove *ex officio* e indotte prove a difesa, a discarico (309-311); c) il diritto a una assistenza da parte di un avvocato (325-327) un tema cui l'autore ha dedicato molte energie e che oggi appare risolto, soprattutto con riferimento ai delitti riservati al DDF; d) la necessità della certezza morale per un giudizio di condanna (327-330), un altro punto cui l'evoluzione della normativa ha provveduto; e) l'obbligo di motivazione del provvedimento decisorio (330-333); f) il diritto a un doppio grado di valutazione (333-335), un diritto che l'autore osservava non pienamente assicurato per quanto concerne le facoltà speciali concesse alle allora Congregazioni per l'Evangelizzazione dei Popoli e per il Clero, nella misura in cui i provvedimenti decisori vengono confermati in forma specifica dal Papa. La proposta dell'autorevole processualista (soluzione condivisa da C.M. MORÁN BUSTOS, *El nuevo orden procesal en los delitos de abusos*, cit., 98-99) era che si separassero il provvedimento della Congregazione (che resterebbe proprio della stessa e quindi ricorribile) e la dispensa dall'obbligo del celibato, riservata al Papa.

J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 14 del 2019 (e forse questo è il contributo più direttamente incentrato sulla procedura cosiddetta amministrativa di irrogazione di una pena canonica) ha di nuovo riproposto in modo omogeneo le condizioni alle quali anche un procedimento penale stragiudiziale possa non contraddire le esigenze del giusto processo, che non è necessario si realizzi nella forma – per quanto più tipica e sicura – del processo giudiziale (17-21), affermazione che deriva dall'accentramento di tutte le funzioni della potestà ecclesiale nei titolari degli uffici capitali e da una più concreta attenzione (non solo a principi dottrinali pur corretti, ma anche) al bene della comunità ecclesiale. Le garanzie richieste, anche per il procedimento stragiudiziale, sono: a) terzietà e imparzialità del giudicante, possibilmente costituito in modo stabile; b) conoscibilità di accusatore (cosa messa a rischio nelle cause concernenti i delitti contro il sacramento della penitenza: 26-29), accuse e prove; c) possibilità di essere ascoltati e di addurre proprie prove a difesa in un contesto di contraddittorio; d) diritto ad una assistenza tecnica; e) necessità della certezza morale per la decisione di condanna, che può più facilmente essere conseguita da persone tecnicamente preparate e sperimentate nei processi; f) diritto a un doppio grado di valutazione davanti a un organo effettivamente terzo. In questo contributo l'autore presenta anche una serie di cenni sull'*iter*

9. PROPOSTE *DE IURE CONDENDO* E VALUTAZIONE SULL'ASSETTO ATTUALE
DELLE PROCEDURE PENALI STRAGIUDIZIALI

È noto anche come alcuni autori abbiano provato *de iure condendo* ad affrontare la problematica appena accennata. Ciò – opero qui una grande semplificazione e spero di non tradire il loro pensiero – o proponendo la costruzione di un nuovo e unico modello di processo-procedimento penale semplificato, quindi di più facile applicazione; o anche solo ipotizzando una procedura sommaria da affiancarsi al processo giudiziale vero e proprio e che tratti le cause più chiare, procedura sommaria che si ispira alla seconda e più importante condizione per la procedibilità del processo *brevior* di nullità matrimoniale, quella del can. 1683, 2°: in questo caso l'evidenza iniziale consisterebbe nella prova indiscutibile del fatto delittuoso nella sua oggettività²¹.

di una procedura penale amministrativa soprattutto al livello del Dicastero (allora Congregazione) per la Dottrina della Fede.

Un altro maestro del diritto processuale canonico (J.M. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma 2016, 22-24) ha delineato i cardini del giusto processo – con specifico riferimento alla giustizia nel procedere – attorno a due nuclei: a) il principio del contraddittorio, che comporta il contributo dei destinatari della soluzione della controversia, messi su un piano di uguaglianza e assicurando loro gli aspetti nodali del diritto di difesa: essere informati ed essere ascoltati, nonché essere muniti di una assistenza tecnica; b) l'imparzialità dell'autorità chiamata a decidere, vincolata al principio di legalità, obbligata alla motivazione dei suoi provvedimenti, da assumersi in un tempo ragionevole e con la possibilità di loro impugnazione.

Più recentemente, ha sviluppato una analisi del concetto di giusto processo C.M. MORÁN BUSTOS, *El nuevo orden procesal en los delitos de abusos*, cit., il quale individua gli elementi essenziali del giusto processo, in modo generale, nella presunzione di innocenza, nel contraddittorio come strumento di ricerca della verità e nella osservanza in esso del diritto di difesa, nella imparzialità e nella indipendenza del giudice, nella uguaglianza fra le parti, nella pubblicità degli atti, nel diritto di impugnazione, insieme a una ragionevole celerità e alla necessità della certezza morale per la decisione. Tutti questi principi sono presentati come strumentali e sussidiari rispetto alla ricerca della verità sul fatto e per la realizzazione della giustizia nel caso concreto. In maniera più sintetica li aveva recensiti lo stesso C.M. MORÁN BUSTOS, *Los abusos de menores en la Iglesia*, cit., 1142-1143.

²¹ Cfr. ad esempio, quanto a una procedura unica per l'irrogazione di pene, D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso*, cit., 84-85 e D. CITO, *Le nuove "Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede"*. *Prime riflessioni*, in *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 322.326-327.337; W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., 93-94. Fra gli altri autori che hanno proposto riflessioni *de iure*

Nemmeno deve essere trascurato come alcune Conferenze episcopali, ad esempio quella Spagnola, stiano mettendo a punto una normativa

condendo, appare utile il contributo di F. C. EASTON, *The Development of CIC Canon 1342 § 1 and its Impact upon the use of the Extra-Judicial Penal Process*, in *Studia Canonica* 48 (2014), che traccia la storia della evoluzione dell'attuale can. 1342, mostrando come nel can. 1402 § 2 del Codice per le Chiese orientali cattoliche (= CCEO) rimangano le condizioni che nel canone latino sono state modificate (da *gravi* a *giuste* cause impeditive del processo giudiziale) o soppresse (le prove *certe* del delitto). Sottolinea come le norme vigenti parlino comunque non di mera opportunità del procedimento amministrativo, quanto di una situazione impeditiva alla celebrazione del processo giudiziale e propone che, alla luce del diritto vigente, il procedimento stragiudiziale debba essere riservato ai casi dove il delitto è ammesso dal suo autore, non vi siano circostanze scriminanti della imputabilità o esimenti dalla pena e sia infine certo che l'azione criminale non è estinta (143). *De iure condendo* propone il ripristino anche per la disciplina latina della necessità di gravi cause e della certezza delle prove del delitto per poter utilizzare la procedura stragiudiziale, in ordine alla quale decisione il Vescovo necessiterebbe anche del consiglio di tre esperti (pp. 147-148). G. GIOVANNELLI, *Un processo giudiziale straordinario*, cit., dopo aver evidenziato come la enunciazione nel diritto latino della necessità di cause ostative (per quanto solo *iustae*) alla celebrazione del processo giudiziale come condizione legittimante l'uso del procedimento detto amministrativo abbia subito una *torsione interpretativa* a favore di quest'ultimo – che non si trova invece nella legislazione orientale (199-205) – propone pure una soluzione *de iure condendo* (205-217) che denomina *processo penale giudiziale straordinario*. Tale processo – ribadita la ordinarietà del processo giudiziale vero e proprio, rispetto al quale è appunto straordinario – viene nella sostanza esemplato, soprattutto quanto alla seconda condizione di sua procedibilità, sull'istituto del *processus brevior* in materia di nullità matrimoniale introdotto con la riforma di fine 2015 (cfr. il can. 1683, 2°). Esso sarebbe quindi applicabile laddove ci fosse già la certezza del fatto delittuoso e sarebbe proprio tale evidenza del fatto che costituirebbe il motivo ostativo all'utilizzo del processo penale ordinario. L'istruttoria di questo rito eccezionale sarebbe sostanzialmente mirata, provato già il fatto delittuoso nella sua materialità, a meglio comprendere il grado di imputabilità dell'imputato e la possibilità di escludere eventuali recidive. Le prove andrebbero in ogni modo pubblicate e, al termine della fase istruttoria, andrebbe concesso all'accusato un congruo tempo per argomentare. Per l'imputato si dovrebbe comunque prevedere una difesa tecnica e sarebbe opportuno che il Vescovo decidente sia assistito da due Assessori non appartenenti alla diocesi di incardinazione dell'imputato. Altri, basandosi sulle norme regolative dell'atto amministrativo singolare e sul can. 1469 § 3 CCEO, propongono che anche l'accusato venga sentito in ordine alla scelta della forma della procedura penale (M. PONS PORTELLA, *Los supuestos de aplicación extrajudicial de penas en el Derecho Canónico*, in *Ius Canonicum* 58 [2018] 142-143), fino ad ipotizzare la illegittimità e la ricorribilità della decisione se presa senza sentire l'accusato (W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., 81-82).

processuale particolare per le procedure penali²². La considerazione poi che parte della dottrina canonistica si interroghi sulla attuale idoneità di un Codice come strumento di raccolta della disciplina canonica generale; nonché la considerazione della maggiore e più rapida mutevolezza della normativa canonica che le esigenze della società attuale esigono, portano altresì a domandarsi se la disciplina processuale canonica, in qualsiasi modo disegnata, debba contenersi appunto nel Codice, oppure debba essere promulgata in modalità diverse, più facilmente e agevolmente modificabili; basti pensare ad esempio alla difficoltà e agli adattamenti che il Legislatore ha dovuto affrontare per poter contenere nello stesso numero di canoni riforme così importanti quali quella del processo di nullità matrimoniale nel 2015 e del Libro VI del Codice nel 2021.

Richiamate e lasciate impregiudicate tutte queste suggestioni, si esprime l'opinione (alla stregua di autori già citati) che forse – salvo quanto dirò subito di séguito in merito al Promotore di giustizia – basterebbe assicurare di fatto nel procedimento amministrativo anche come attualmente regolato e applicato i seguenti elementi, che appaiono costituire il nucleo del cosiddetto giusto processo: a) conoscibilità di accusa e accusatore, nonché di tutte le prove a carico; b) possibilità effettiva di addurre propri mezzi di prova e di vederseli ammessi se leciti e utili; c) ausilio di una difesa tecnica; d) possibilità di argomentare a proprio favore; e) necessità della certezza morale per una decisione condannatoria; f) adeguata motivazione del provvedimento decisorio penale; g) ricorribilità in sospensivo del decreto decisorio. A queste condizioni l'applicazione cosiddetta amministrativa di una pena canonica non va intesa come una deroga sotto il profilo alle esigenze sostanziali del diritto penale canonico, al punto che si dovrebbe piuttosto e più propriamente parlare di una verità amministrativamente dichiarabile²³.

Se si considerano le norme (legislative e non) sopra richiamate, si potrebbe dire che gli elementi appena recensiti sono in linea di principio già assicurati. Il problema ancora aperto è quello del loro

²² Di tale iniziativa informa C.M. MORÁN BUSTOS, *Los abusos de menores en la Iglesia*, cit., 1143-1148 esponendo sinteticamente i contenuti del preambolo e dei sei capitoli che dovrebbero costituire il testo normativo.

²³ In questi termini si esprimeva J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit., 295-297.

effettivo riconoscimento, che può essere compromesso da un lato dalla minore preparazione degli operatori; dall'altro da una certa faticosità e oscurità della attuale normativa quanto alla fase istruttoria del procedimento penale stragiudiziale, come più sotto avrò modo di meglio illustrare.

10. IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA: IL GRANDE ASSENTE DEL PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE LATINO

Si è accennato al Promotore di giustizia. La sua mancanza nel procedimento penale stragiudiziale latino è una significativa assenza che si avverte: a) sia nella fase istruttoria (non c'è chi accusa, diverso da chi istruisce e da chi decide, ruoli che potrebbero anche unificarsi nella stessa persona); b) sia nella fase di discussione, in quanto in essa si ha per così dire un monologo dell'imputato. Tale assenza²⁴ non si registra nell'analogo procedimento così come regolato per le Chiese cattoliche orientali e colpisce che, per i procedimenti latini, il Promotore di giustizia per così dire si materializzi a valle del decreto decisorio della autorità locale e nella fase del procedimento che si svolge presso il DDF. Introdurre la presenza del Promotore di giustizia anche nella fase locale del procedimento amministrativo latino potrebbe essere l'occasione per equilibrare meglio lo svolgimento del procedimento stesso, con una più chiara suddivisione dei ruoli; come anche potrebbe meglio armonizzare le analoghe procedure nell'unica Chiesa cattolica, latina e orientale. Anche molto recentemente la dottrina si è espressa in questo senso, sottolineando che la distinzione fra chi accusa e chi decide è un caposaldo, nella cultura giuridica odierna, del processo penale²⁵.

²⁴ Significativamente il Promotore di giustizia viene definito il grande assente (*gran ausente*) nel procedimento penale stragiudiziale latino da C.M. MORÁN BUSTOS, *El nuevo orden procesal en los delitos de abusos*, cit., 63, che ne auspica invece l'intervento, anche quindi nella eventuale proposizione di un ricorso (102 e 103), sulle orme di quanto già richiesto da J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale*, cit., 33.

²⁵ «La distinzione tra il ruolo di chi accusa e quello di chi dirige l'iter processuale e giudica costituisce un caposaldo dell'istituto del processo penale nella cultura giuridica odierna universale d'ambito secolare. L'assenza di tale distinzione, facendo confluire i due compiti nella stessa autorità che impone la pena, pur non potendosi considerare di per sé ingiusta sotto il profilo del diritto naturale, rappresenta senz'altro un serio

11. UN DOPPIO BINARIO PER LA REPRESSIONE DEI DELITTI CANONICI?

Per andare incontro a una certa difficoltà ecclesiale di assicurare dappertutto procedure adeguate di perseguimento dei delitti, si è anche suggerito²⁶ – se non ho mal compreso – una sorta di doppio binario, che comporterebbe di lasciare alla giurisdizione statale la punizione di quei delitti canonici che hanno un rilievo anche per quell’ordinamento, riservando invece all’ordinamento canonico i delitti che hanno una caratterizzazione confessionale più spiccata, quali quelli contro la fede o i sacramenti. Tale affidamento al *braccio secolare* di storica memoria lascia tuttavia spazio a qualche riflessione critica:

a) il riconoscimento e la fiducia verso gli ordinamenti giuridici statali, nonché la volontà di leale collaborazione interordinamentale non possono trasformarsi in una automatica sottomissione ad essi, soprattutto se si tiene conto che l’ordinamento canonico, in quanto diffuso a livello mondiale, deve confrontarsi anche con ordinamenti statali che non riconoscono effettivamente i diritti umani, la libertà religiosa e magari sono animati da pregiudizi sfavorevoli verso i fedeli cristiani. Sarebbe molto difficile e piuttosto problematico stabilire quali ordinamenti diano un sufficiente affidamento per poter operare detto rinvio.

b) anche delitti che possono avere rilievo per entrambi gli ordinamenti – l’esempio più facile è quello di scorrette condotte sessuali nei confronti di minorenni – potrebbero essere configurati diversamente nell’ordinamento canonico e in quello statale di riferimento, richiedendo quindi una diversa valutazione e punizione nei rispettivi ambiti.

c) l’affidare alla giurisdizione statale la valutazione e la punizione di certi delitti, con effetti anche per l’ordinamento canonico (è chiaro che il fedele, in quanto cittadino o agente in quel territorio, potrà essere

pericolo in termini di oggettività e indipendenza del giudizio. In effetti, l’accusare e il giudicare sono due atteggiamenti profondamente diversi, e la loro eventuale compresenza nel medesimo soggetto implica una sorta di sdoppiamento assai difficile in pratica» (C.J. ERRÁZURIZ, *La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa*, cit., 58-59).

²⁶ Cfr. D. MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica 21 ottobre 2013, 9; D. MILANI, *Los abusos del clero. El proceso de reforma de una Iglesia in crisis*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado* 50 (2019) 22.

punito autonomamente dallo Stato se ne violi delle leggi penali), produrrebbe una estrema diversità di trattamento fra i fedeli all'interno dell'ordinamento canonico, a seconda di se e di come l'ordinamento statale ritenga delitto e punisca un determinato comportamento.

d) il can. 1344, 2° non può essere invocato a sostegno di questa proposta. Infatti esso non prevede una rinuncia alla giurisdizione canonica in relazione a delitti previsti da questo ordinamento. Al contrario, suppone che la giurisdizione ecclesiale si sia esercitata e abbia riconosciuto l'essersi verificato di un delitto tipizzato dall'ordinamento canonico e solo consente l'astensione o la mitigazione della pena, tenuto conto della sanzione o già irrogata o che si prevede sarà irrogata dall'ordinamento statale di riferimento.

12. NECESSITÀ DI UNA MIGLIORE ARTICOLAZIONE DELLE FASI INTRODUTTIVA, ISTRUTTORIA E DIFENSIVA DEL PROCEDIMENTO PENALE STRAGIUDIZIALE

Un punto che richiede sicuramente uno sviluppo ulteriore è quello di una migliore articolazione delle fasi iniziale, istruttoria e difensiva del procedimento penale stragiudiziale ai sensi del can. 1720 del Codice latino. VD e SApp sono molto sintetici al riguardo (il secondo peraltro dipende molto dal primo) ed entrambi non sfuggono dal suscitare l'impressione di voler favorire una eccessiva concentrazione, in un'unica udienza: a) della contestazione delle accuse, b) della (solo) eventuale istruttoria, c) della proposta di argomentazioni difensive, con la conseguente sovrapposizione fra fase istruttoria e fase di discussione del procedimento.

Si richiedono però qui sia una analisi più puntuale per giustificare quanto detto, sia una proposta di soluzioni più dettagliata relativamente ai tre momenti indicati.

13. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA FASE INTRODUTTORIA

Lo scopo principe di questa fase è procedere a quella che potrebbe chiamarsi la citazione dell'imputato, la sua *vocatio in iudicium*. Si tratta dell'informarlo della procedura, rendendogli note accuse e prove nonché assicurandogli la possibilità di difendersi (cfr. can. 1720, 1°). Stando all'art. 97 VD sembrerebbe che l'accusato debba essere convocato per una udienza nella quale esercitare subito nel senso più pieno il suo diritto di difesa: